

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CON CARROZZE E SLITTE TRAINATE DA CAVALLI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CANAZEI

Articolo 1 Contenuto del regolamento

Il servizio di trasporto con carrozze e slitte trainate da cavalli con conducente nel territorio del comune di Canazei viene disciplinato dal seguente regolamento. Vengono applicate le norme della legge 15.01.92, n.21, codice stradale 30.04.1992, n.285, e il D.P.R. 16.12.1992, n.495.-

Articolo 2 Definizione del servizio

Per noleggio di mezzi a trazione animale si intende quel particolare servizio attivato mediante carrozze o slitte, di solito trainate da cavalli, munite di conducente, che si offre all'utenza specifica mediante richiesta del servizio nelle aree di sosta destinate a tale scopo.

Articolo 3 Autorizzazioni

Per esercitare il servizio occorre regolare autorizzazione rilasciata dal Sindaco, dalla quale deve risultare il tipo della carrozza o della slitta e il numero delle persone che si possono trasportare.

L'autorizzazione ha una validità di una stagione e deve essere rinnovata prima di ogni stagione.

Le stagioni vengono stabilite come segue

- stagione invernale dal 01.12. al 30.04. di ogni anno;
- stagione estiva dal 01.07 al 15.09. di ogni anno.

Il numero di autorizzazioni rilasciabili è stabilito ogni anno dalla Giunta Comunale.

In caso di necessità, nei periodi di alta stagione, ed, in casi eccezionali, la Giunta Comunale può approvare autorizzazioni provvisorie temporanee per un periodo di massimo 15 giorni.

Il titolare della autorizzazione deve essere iscritto nei vari uffici competenti.

Articolo 4 Commissione consultiva

L'amministrazione comunale nomina una commissione, a carattere consultivo, che ha le seguenti competenze:

- esame e parere in merito a problemi di carattere generale relativi al servizio di carrozze e slitte trainate da cavalli;
- proposte di modifiche ed integrazioni del regolamento;
- determinazione delle tariffe;
- modifiche sostanziali al servizio.

La commissione è composta da:

- 1) dal Sindaco o dall' Assessore da lui incaricato, che la presiede;
- 2) dal Comandante della Polizia Municipale
- 3) dal rappresentante locale dell'Unione agricoltori e coltivatori diretti.

La commissione é nominata dal Sindaco e dura in carica per il periodo del mandato del Consiglio comunale.

In caso di decadenza del consiglio comunale i componenti della commissione rimarranno in carica per il periodo di gestione commissariale.

I suoi componenti possono essere sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità del consiglio, a seguito dimissioni o di morte, o per decadenza pronunciata nel caso di non partecipazione alle riunioni, senza giustificato motivo , per tre volte consecutive.

I membri sostituiti rimangono per il rimanente periodo del consiglio.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da personale comunale preposto.

Articolo 5 Veicoli e percorsi

I veicoli adibiti al servizio devono corrispondere alle norme del codice stradale ed essere omologate secondo l'articolo 226 del D.P.R. n. 285/1992;

La targa con il numero di immatricolazione, assegnata dal Comune, deve essere attaccata sulla parte posteriore del veicolo in modo ben visibile.

Inoltre, deve essere attaccata sulla carrozza una targa riportante la dicitura "Servizio di piazza".

Le targhe sono fornite dal Comune previo rimborso delle spese sostenute dall'ente.

La manutenzione delle strade per garantire la viabilità deve essere effettuata dai titolari delle autorizzazioni, qualora non vi provveda la pubblica amministrazione.

In punti pericolosi, presso incroci, o in presenza di terreno difficoltoso, deve essere installata la segnaletica necessaria.

Le carrozze o slitte potranno transitare su tutte le strade aperte alla circolazione stradale

Per poter transitare su terreni privati, i titolari delle autorizzazioni devono procurarsi direttamente il permesso di passaggio.

Articolo 6 Domande

La domanda per ottenere l'autorizzazione deve essere inoltrata al Sindaco, su carta bollata entro

- il 01 giugno per le carrozze, per la stagione estiva,
- il 01 novembre per le slitte, per la stagione invernale;

La domanda deve contenere i seguenti dati:

- a)le generalità e la residenza del richiedente e del conducente;
- b)il possesso del titolo di studio non inferiore a quello di licenza elementare;
- c)il codice fiscale;
- d)il tipo e le caratteristiche della carrozza o della slitta;
- e)il luogo di stazionamento preferito.

Inoltre devono essere allegate i seguenti documenti:

- a)un contratto di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi;
- b)il certificato medico, valido per tre anni, rilasciato dall'autorità sanitaria competente, attestante l'idoneità fisica e psichica del conducente;
- c)il certificato veterinario attestante l'idoneità del / dei cavalli;
- d)la dimostrazione che il richiedente è provvisto di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio.

L'amministrazione comunale provvederà d'ufficio, a norma delle disposizioni vigenti, ad acquisire la documentazione del casellario giudiziale, relativa ai carichi penali pendenti ed alle norme antimafia.

L'amministrazione comunale rilascia al richiedente, in base al regolamento, l'autorizzazione necessaria, dalla quale risulta il tipo della carrozza o della slitta e il numero delle persone che possono essere trasportate.

Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 30 giorni dalla notifica dell'accoglimento della domanda.

Articolo 7

Rilascio delle licenze - Criteri

Nell'assegnazione delle autorizzazioni viene data preferenza a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti nell'ordine elencato:

- 1) residenza nel comune di Canazei;
- 2) agricoltori iscritti nel relativo Albo, che esercitano l'attività con i propri cavalli per guadagno accessorio. Prima che siano considerate le richieste per una seconda licenza devono essere state valutate le richieste per una prima licenza di tutti gli appartenenti a questa categoria. Un agricoltore non può tuttavia essere titolare di più di due licenze per ogni stagione.
- 3) persone già titolari di autorizzazioni per la stagione precedente;
- 4) richiedenti, i quali esercitano l'attività di conducente personalmente con precedenza a quelli che dichiarano di svolgere l'attività per un periodo di tempo più lungo.

Articolo 8

Posteggi

I posteggi vengono messi a disposizione da parte dell'amministrazione comunale, previo pagamento del canone di occupazione suolo e aree pubbliche (COSAP).

Le spese ordinarie, la manutenzione e la pulizia sono a carico dei titolari delle autorizzazioni.

Qualora i titolari delle singole autorizzazioni non vi provvedano, l'amministrazione comunale eseguirà la manutenzione e la pulizia dei posteggi, addebitando i costi a carico degli inadempienti.

I posteggi sono ubicati in _____, in numero corrispondente alle autorizzazioni stabilite ogni anno dalla Giunta Comunale.

Articolo 9

Doveri del conducente

Il conducente deve comportarsi decentemente, guidare in modo corretto ed essere vestito in modo pulito e decoroso secondo l'usanza locale.

Al conducente è permesso far salire sulle slitte o carrozze solo le persone che le hanno noleggiate.

Gli attraversamenti di piste da sci, vie e strade devono essere effettuati con la massima attenzione per evitare ogni pericolo.

Quando si procede in colonna, deve essere mantenuta la distanza di sicurezza ed è vietato fermarsi in mezzo agli incroci.

È vietato procurarsi corse al di fuori dei posteggi assegnati, fatta eccezione per le corse prenotate.

Lungo le strade asfaltate e lastricate lo sterco di cavallo deve essere rimosso immediatamente dal conducente stesso.

Articolo 10 Prescrizioni

Ai sensi dell'articolo 226 del D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 i veicoli trainati da un cavallo possono portare al massimo 4+1 persone, i veicoli trainati da due cavalli possono portare al massimo 5+1 persone, conducente compreso.

Le tariffe vengono approvate dall'organo comunale competente sentita la commissione consultiva. Le tariffe non possono essere superate.

I tariffari, vidimati dal Comune, devono essere esposti nel posteggio.

I conducenti devono essere muniti di tariffario, vidimato dal Comune, ed esibirlo su richiesta degli ospiti e degli organi di vigilanza.

Inoltre il conducente deve essere munito dell'autorizzazione, del certificato di collaudo e della polizza di assicurazione.

Il servizio deve essere esercitato personalmente dal titolare dell'autorizzazione.

L'autorizzazione non può essere ceduta ad altra persona.

Al termine dell'attività l'autorizzazione deve essere restituita al Comune.

Articolo 11 Controlli

Il controllo dei veicoli e dell'osservanza del presente regolamento compete alla polizia municipale e agli organi statali preposti dalla legge.

A norma del codice stradale i veicoli devono essere sottoposti a revisione ogni 5 anni.

Articolo 12 Sanzioni amministrative

Chi esercita senza autorizzazione il servizio in oggetto è punito con una sanzione amministrativa da € 71,05 a € 286,38.

Chi nell'esercitare il servizio non si attiene alle norme del presente regolamento, o non rispetta le ammonizioni scritte del Comune, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 34,98 a € 143,19.

Le variazioni degli importi delle sanzioni amministrative stabiliti dall'articolo 70 del D.Lgs. del 30.04.1992, n..285 vengono applicate immediatamente.

Articolo 13 Sospensione temporanea dell'autorizzazione

Nei casi seguenti il Sindaco, sentite la commissione consultiva e la giunta comunale, può sospendere l'autorizzazione, a seconda della gravità dell'infrazione, da 20 fino 90 giorni :

- a) nel caso in cui il servizio non venga iniziato entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuto accoglimento della domanda;
- b) se il servizio viene interrotto per più di 20 giorni, salvo che l'interruzione sia dovuta a cause di forza maggiore;
- c) quando sia stata intrapresa un'altra attività che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- d) quando al titolare dell'autorizzazione venga a mancare uno dei requisiti previsti per

l'esercizio dell'attività;

e) violazione di norme vigenti del codice stradale tali da compromettere gravemente la sicurezza dei trasportati;

f) quando nell'arco di un anno sono state applicate due o più sanzioni amministrative per violazioni del presente regolamento;

g) violazione di norme amministrative o penali nonché fiscali connesse all'esercizio dell'attività.

Articolo 14 **Revoca dell'autorizzazione**

Nei casi seguenti, il Sindaco, sentite la commissione consultiva e la giunta comunale, può ordinare la revoca della autorizzazione, a seconda della gravità dell'infrazione e tenendo, in particolare considerazione, la recidività:

a) quando al titolare dell'autorizzazione venga a mancare uno dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;

b) a seguito di sospensione per due o più volte dell'autorizzazione nell'arco di tre anni;

c) quando sia intervenuta condanna per delitti dolosi con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;

d) quando sia stata accertata negligenza abituale nella fornitura del servizio o in casi gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;

e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

Articolo 15 **Rinvio**

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla legge 15.01.92, n.21, al codice stradale 30.04.1992, n.285, al D.P.R. 16.12.1992, n.49, e alle altre norme statali e provinciali in materia.

Articolo 16 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione nelle forme previste dallo statuto comunale.